

CALABRIA

STATUTO REGIONALE

Art.1 - E' costituita la Federazione Regionale Calabrese Medici Pediatri (FIMP - CALABRIA) aderente alla Federazione Italiana Medici Pediatri.

Art.2 - La Federazione ha carattere di sindacato libero ed apartitico, e si propone, sul piano regionale, la tutela degli interessi sindacali della Associazioni provinciali aderenti, coordinandone ed appoggiandone l'attività, la difesa degli interessi morali, economici e giuridici dei medici pediatri associati alle sezioni provinciali, e provvede a trattare le convenzioni ed a curarne l'applicazione.

Art.3 - La sede della FIMP-CALABRIA è quella del segretario regionale.

Art.4 - Aderiscono alla FIMP-CALABRIA tutte le associazioni provinciali di medici pediatri, una per provincia, comunque denominate, alle seguenti condizioni:

- a) che abbiano carattere libero ed apartitico, e che si impegnino a non aderire ad organizzazioni sindacali extrasanitarie;
- b) che accolgano esclusivamente come soci medici specialisti in pediatria esercenti prevalentemente o esclusivamente la pediatria di libera scelta, anche se aventi rapporti professionali con enti statali, parastatali pubblici o privati comunque esplicanti attività medico-sociali;
- c) che si impegnino a rispettare le decisioni prese dagli organi federali secondo le norme del presente statuto ed a versare il contributo annuale stabilito dal C.D. in proporzione al numero degli iscritti.

Fatte salve le suesposte condizioni, le Associazioni provinciali aderenti hanno la più ampia facoltà di intraprendere azioni sindacali localmente purchè non in contrasto con le direttive regionali e nazionali degli organi statutari, comunicandone in anticipo i termini e le modalità alla segreteria regionale.

Art.5 - La FIMP-Calabria rappresenta le associazioni ad essa aderenti presso le altre associazioni medico sindacali, la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici, le Autorità regionali, gli enti pubblici e privati, ed in ogni caso in cui tale rappresentazione sia richiesta.

Art.6 - Il patrimonio è costituito dalle quote associative e da tutti i beni che venissero acquisiti, sia a titolo gratuito che

oneroso, nonchè da eventuali contributi pubblici o privati. Le sezioni provinciali sono tenute a versare le quote associative entro il primo trimestre di ogni anno al tesoriere pro-tempore e a depositare l'elenco degli iscritti. La quota, come le modalità di pagamento, verrà stabilita dal consiglio direttivo regionale.

Art.7 - Gli organi della FIMP-Calabria sono:

- a) IL CONGRESSO REGIONALE
- b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
- c) LA SEGRETERIA REGIONALE
- d) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

A) CONGRESSO REGIONALE

Fanno parte tutti i pediatri iscritti alle singole sezioni provinciali e vengono convocati almeno una volta all'anno dal C.D. regionale con avviso personale da spedire a cura della sezione provinciale di appartenenza almeno 10 giorni prima. Il Congresso Regionale può essere convocato su proposta di almeno 2/3 dei segretari provinciali o da 1/3 dei pediatri calabresi iscritti a tutte le sezioni provinciali.

Compito del Congresso Regionale è quello di eleggere il consiglio direttivo regionale con le proporzioni di cui al punto b), che saranno comunicate ai congressisti all'inizio dei lavori. Ogni pediatra iscritto può proporre i nominativi dei candidati nel rispetto del numero dei rappresentanti alla propria provincia. Altri compiti del Congresso sono: approvare lo statuto o eventuali modifiche, dare direttive generali per il raggiungimento degli scopi prefissi dal presente statuto e quello della Federazione Nazionale, esprime pareri e formula voti su problemi previsti all'ordine del giorno.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Congresso è presieduto dal segretario regionale o da un pediatra eletto al momento della riunione stessa. Il verbale del Congresso sarà firmato dal presidente del Congresso e dal segretario regionale dopo essere stato letto ed approvato dal Consiglio Direttivo regionale successivo.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Viene eletto dal Congresso Regionale. E' composto da 9 consiglieri e rimane in carica 3 anni. Le lezioni e le attribuzioni delle cariche dovranno avvenire poco tempo prima le elezioni del Comitato Centrale della FIMP Nazionale.

Ogni sezione provinciale aderente essere rappresentata almeno da 1 consigliere: in questo caso sarà il segretario della sezione o un suo delegato purchè consigliere provinciale. I consiglieri regionale dovranno essere tutti consiglieri provinciali. Il numero dei candidati di ogni singola sezione provinciale dovrà essere proporzionato al numero degli iscritti alla sezione stessa e che siano in regola con il pagamento della quota associativa sindacale alla FIMP Calabria.

La proporzione verrà stabilita dal C.D. regionale seguendo le seguenti modalità: si divide il numero complessivo degli iscritti alle sezioni provinciali per 9; il quoziente ottenuto è preso quale divisore del numero degli iscritti a ciascuna sezione provinciale, il quoziente ottenuto rappresenta il numero dei consiglieri spettanti a ciascuna provincia. Per i posti non assegnati si procede seguendo in ordine decrescente i resti.

Il C.D. regionale cura l'attuazione della politica sindacale a livello regionale anche secondo le linee programmatiche nazionali, l'organizzazione delle sezioni provinciali ove non siano costituite, il coordinamento delle iniziative sindacali nazionali e provinciali, la designazione della proporzione dei rappresentanti al C.D. regionale secondo il numero degli iscritti alle sezioni provinciali, i rapporti con l'assessorato regionale alla sanità e con il governo regionale per quanto attiene alle iniziative o attività in materia sanitaria, e con la Federazione Regionale degli Ordine dei Medici, la designazione dei candidati al Comitato Centrale della FIMP nazionale, la designazione del rappresentante presso la SIP Calabria, del rappresentante nei comitati di coordinamento interregionali della FIMP Nazionale, la designazione di 3 revisori dei conti fra i consiglieri stessi.

Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale, nonché l'ammontare della quota che ogni singola sezione provinciale dovrà versare al tesoriere regionale proporzionalmente al numero degli iscritti.

La sede legale del C.D. regionale è quella del segretario regionale.

Le riunioni del C.D. regionale sono valide con la partecipazione di almeno 2/3 dei consiglieri in prima convocazione, e di almeno la maggioranza dei rappresentanti delle province aderenti alla FIMP-Calabria in seconda convocazione. Le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del segretario regionale.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del C.D. regionale, gli stessi vengono sostituiti con il primo dei non eletti della sezione provinciale di appartenenza dei precedenti. Il C.D. regionale elegge fra i consiglieri i membri della segreteria regionale.

C) SEGRETARIA REGIONALE

Viene eletta a maggioranza assoluta in seno al C.D. Regionale ed è composta: 1 segretario, 1 vicesegretario, 1 tesoriere.

Il segretario regionale dispone della firma in sede regionale e rappresenta la FIMP-Calabria in ogni sede. Il segretario regionale può dare delega al vice segretario qualora se ne presenti la necessità.

La segreteria regionale si riunisce o si consulta telefonicamente per decisioni urgenti, o nella impossibilità di convocazione di una maggioranza dei consiglieri del C.D. regionale. Le decisioni prese in tali occasioni devono essere comunicate ed approvate nella successiva riunione del C.D. regionale.

D) COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Viene eletto tra i consiglieri del C.D. regionale dagli stessi consiglieri ed è composto da 3 membri.

Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è l'esame dei documenti contabili tenuti dal tesoriere e la verifica della legittimità delle spese sostenute, la verifica della consistenza di cassa; propone all'approvazione del C.D. regionale il bilancio consultivo e preventivo preparati dal tesoriere; partecipa con diritto a voto a tutte le riunioni del C.D. regionale perché facente parte dei 9 eletti dall'assemblea regionale dei pediatri.

Art.8 - Il C.D. regionale costituisce in toto il collegio dei probiviri ed è chiamato ad esaminare e giudicare gli atti di indisciplina commessi dai componenti il C.D. regionale e dai singoli pediatri iscritti nelle varie sezioni provinciali o dei consiglieri provinciali e ne disciplina le relative sanzioni.

Fra gli atti di indisciplina è prevista l'assenza ingiustificata per più di tre sedute. Ciò comporta l'automatica decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.

Il C.D., nelle funzioni di Collegio dei probiviri, esamina, inoltre, il comportamento delle singole sezioni provinciali in rapporto a casi di inosservanza delle norme statutarie e a casi di atti disdicevoli alle norme o alla prassi associativa, stabilendo le relative sanzioni ed i necessari provvedimenti.

Art.9 - Tutte le cariche durano 3 anni e non sono retribuite. Il triennio delle cariche regionali deve coincidere con il triennio delle cariche nazionali.

Art.10 - In caso di scioglimento della federazione, che può essere decisa sola dall'assemblea dei pediatri iscritti, la destinazione dei beni e dei fondi residui verrà decisa dalla stessa assemblea.

Art.11 - Il presente statuto può essere modificato solo dall'assemblea dei pediatri iscritti, in seguito all'inserimento all'ordine del giorno di proposte di modifiche approvate precedentemente dal C.D. regionale.

Art.12 - Tutte le norme non contemplate dal presente statuto si fa riferimento alla Costituzione ed alle leggi vigenti.